

CODICE ETICO

Mediazione Civile e Commerciale

Organismo di Mediazione Adierre Ca.Me.Co. S.r.l.

Iscritto al n. 215 del Registro organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia

Versione 2025

INDICE

Premessa

1. Definizioni

2. Ambito di applicazione e finalità

3. Principi e norme di comportamento

- 3.1 Rispetto delle norme giuridiche
- 3.2 Rapporti interni ed esterni — divieto di discriminazione
- 3.3 Selezione e requisiti dei mediatori
- 3.4 Competenza e aggiornamento professionale
- 3.5 Nomina e dichiarazione di indipendenza
- 3.6 Co-mediazione
- 3.7 Indipendenza
- 3.8 Doveri di astensione e conflitto di interessi
- 3.9 Imparzialità e neutralità
- 3.10 Riservatezza
- 3.11 Inutilizzabilità e divieto di testimonianza
- 3.12 Correttezza del procedimento
- 3.13 Diligenza e rispetto dei termini
- 3.14 Pubblicità e promozione
- 3.15 Obblighi informativi dell'Organismo verso le parti
- 3.16 Verbale, accordo, efficacia esecutiva e conservazione
- 3.17 Patrocinio a spese dello Stato
- 3.18 Mediazione in materia di consumo (Organismo ADR)
- 3.19 Divieto di abuso del procedimento
- 3.20 Comunicazioni periodiche al Ministero della Giustizia

4. Procedimento sanzionatorio e sanzioni

- 4.1 Avvio e svolgimento del procedimento disciplinare
- 4.2 Sanzioni applicabili
- 4.3 Segnalazioni esterne

PREMESSA

L'Organismo di Mediazione Adierre Camera di Mediazione e Conciliazione (Ca.Me.Co.) S.r.l. (di seguito "l'Organismo") adotta il presente Codice Etico di Condotta per individuare con chiarezza e trasparenza i principi e i valori che ispirano la propria attività professionale di mediazione e gestione stragiudiziale dei conflitti.

Il Codice Etico è adottato in attuazione dell'art. 1, lett. n), D.M. 150/2023, che lo definisce come il documento contenente le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori, e dell'art. 13, co. 3, D.M. 150/2023, che ne richiede la presentazione a pena di inammissibilità unitamente alla domanda di iscrizione nel Registro ministeriale. Il Codice costituisce parte integrante del Regolamento di procedura dell'Organismo.

Rif. norm.: Art. 1, lett. n), D.M. 150/2023 (definizione codice etico); art. 13, co. 3, D.M. 150/2023 (codice etico obbligatorio a pena di inammissibilità della domanda di iscrizione).

L'Organismo aderisce altresì, quale strumento volontario di autoregolamentazione professionale, al Codice europeo di condotta per i mediatori, adottato a Bruxelles il 2 luglio 2004 con il sostegno della Commissione europea, i cui principi integrano le presenti disposizioni in tutto quanto non espressamente disciplinato.

L'adesione al presente Codice non pregiudica la legislazione nazionale né le norme deontologiche delle singole professioni di appartenenza dei mediatori.

1. DEFINIZIONI

Rif. norm.: Art. 1, co. 1, D.Lgs. 28/2010; art. 1 D.M. 150/2023.

Ai fini del presente Codice Etico si intende per:

MEDIAZIONE: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, co. 1, lett. a), D.Lgs. 28/2010).

CONCILIAZIONE: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. 28/2010).

MEDIATORE: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio (art. 1, co. 1, lett. b), D.Lgs. 28/2010). Il mediatore è iscritto nell'elenco dell'Organismo ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 D.M. 150/2023.

CO-MEDIATORE: il mediatore che affianca il mediatore principale nella conduzione del procedimento, ove previsto dal Regolamento dell'Organismo o concordato dalle parti.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ("Organismo"): l'ente privato iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010, che eroga il servizio di mediazione (art. 1, co. 1, lett. d), D.Lgs. 28/2010; art. 1, lett. g), D.M. 150/2023).

RESPONSABILE DELL'ORGANISMO: il soggetto inserito nell'elenco ministeriale che svolge le specifiche funzioni attribuite dal decreto legislativo (art. 1, lett. r), D.M. 150/2023), tra cui la designazione del mediatore, la fissazione del primo incontro e i profili organizzativi. Deve possedere la qualifica di mediatore (art. 6, lett. e), D.M. 150/2023).

PARTI: i soggetti — persone fisiche, persone giuridiche, enti — che si rivolgono all'Organismo per la gestione di una controversia, nel rispetto del Regolamento di procedura e delle Tabelle delle Indennità approvate dal Ministero della Giustizia.

ASSISTENTI DELLE PARTI: i professionisti, tipicamente avvocati, che assistono le parti nel procedimento. Nei casi di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010 e nella mediazione demandata dal giudice ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010, la partecipazione assistita dagli avvocati è obbligatoria per legge (art. 8, co. 5, D.Lgs. 28/2010).

■ **Rif. norm.:** Art. 8, co. 5, D.Lgs. 28/2010 (obbligo di assistenza legale in mediazione obbligatoria e demandata).

CONSULENTE TECNICO DEL MEDIATORE (CTM): il professionista esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali di cui il mediatore può avvalersi, previo consenso delle parti (art. 8, co. 7, D.Lgs. 28/2010).

PRIMO INCONTRO: la sessione iniziale del procedimento, da tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, nel corso della quale il mediatore illustra la funzione e le modalità della mediazione (art. 8, co. 1 e 6, D.Lgs. 28/2010). L'Organismo garantisce una disponibilità temporale non inferiore a due ore (art. 22 D.M. 150/2023).

ACCORDO DI CONCILIAZIONE: il documento che formalizza la composizione bonaria della controversia. Se sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti costituisce titolo esecutivo (art. 12, co. 1, D.Lgs. 28/2010); in assenza, è omologabile dal Presidente del Tribunale (art. 12, co. 1-bis e 2, D.Lgs. 28/2010).

■ **Rif. norm.:** Art. 12, co. 1 e 1-bis, D.Lgs. 28/2010.

ORGANISMO ADR: l'Organismo nella sua veste di ente abilitato a gestire controversie in materia di consumo ai sensi del Titolo II-bis del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), iscritto nella sezione speciale ADR del Registro ministeriale (art. 1, lett. h), D.M. 150/2023).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL CODICE

Il presente Codice Etico è vincolante per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nell'ambito dell'Organismo di Mediazione Adierre Ca.Me.Co. S.r.l., ivi inclusi:

- il Responsabile dell'Organismo;
- i mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo, inclusi i co-mediatori;
- il personale amministrativo e di segreteria;
- i consulenti tecnici del mediatore;
- i tirocinanti;
- i collaboratori e consulenti esterni, anche se legati da rapporti contrattuali temporanei.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere, osservare e rispettare il presente Codice Etico e ogni suo successivo aggiornamento. L'inosservanza configura un inadempimento contrattuale, con le conseguenze disciplinari e risarcitorie previste all'art. 4.

L'Organismo si impegna a:

- consegnare copia del presente Codice a ogni destinatario al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale o professionale;
- pubblicarlo e mantenerlo aggiornato sul proprio sito internet istituzionale e presso la sede legale;
- aggiornarlo tempestivamente a fronte di sopravvenute modifiche normative o regolamentari;
- vigilare sul rispetto del Codice da parte di tutti i destinatari e adottare le misure disciplinari previste all'art. 4 in caso di violazione.

3. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO

3.1 Rispetto delle norme giuridiche

L'Organismo adegua la propria attività al rispetto integrale delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra norma cogente, con particolare riferimento a:

- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni (D.Lgs. 149/2022, D.Lgs. 216/2024);
- D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 (G.U. n. 255 del 31 ottobre 2023);
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), Titolo II-bis, artt. 141 e ss., per la mediazione in materia di consumo;
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) per le procedure telematiche.

L'obbligo di conformità normativa si estende a tutti i destinatari del presente Codice.

3.2 Rapporti interni ed esterni — divieto di discriminazione

I rapporti con tutti i soggetti che interagiscono con l'Organismo sono improntati a criteri di onestà, imparzialità, correttezza, lealtà, serietà e rispetto reciproco.

L'Organismo rifugge ogni forma di discriminazione basata su sesso, genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, disabilità, razza, etnia, nazionalità, convinzioni religiose o politiche, condizione economica e sociale. Tutti i destinatari del Codice si conformano a tale principio.

L'Organismo promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona e non tollera richieste, pressioni o minacce volte a ottenere comportamenti contrari alle norme di legge o alle convinzioni morali e comportamentali di chiunque operi nell'Organismo.

3.3 Selezione e requisiti dei mediatori

L'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, verificati ai sensi dell'art. 8 D.M. 150/2023:

- laurea magistrale o a ciclo unico (art. 8, co. 2, lett. c), D.M. 150/2023), ovvero, in alternativa per i mediatori iscritti a un ordine o collegio professionale, laurea triennale (art. 8, co. 2, lett. d), D.M. 150/2023);
- conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'art. 23 D.M. 150/2023: percorso di formazione iniziale di almeno 80 ore articolato in moduli teorici e pratici, con partecipazione al tirocinio in affiancamento a un mediatore in almeno 10 mediazioni con adesione della parte invitata, e superamento della prova valutativa finale;
- possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 4 D.M. 150/2023: assenza di condanne penali definitive per delitti non colposi, di misure di prevenzione, di interdizione dai pubblici uffici e, per gli iscritti a ordini professionali, assenza di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima nell'ultimo quinquennio.

Rif. norm.: Art. 8, co. 2, D.M. 150/2023 (requisiti per inserimento elenco mediatori); art. 23 D.M. 150/2023 (formazione iniziale 80 ore + tirocinio); art. 4 D.M. 150/2023 (requisiti di onorabilità).

L'Organismo mantiene l'elenco dei mediatori aggiornato e accessibile al pubblico sul proprio sito internet, comunicando tempestivamente al Ministero della Giustizia ogni variazione (art. 14 D.M. 150/2023).

3.4 Competenza e aggiornamento professionale

Tutti i mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo sono tenuti a un aggiornamento professionale biennale obbligatorio di almeno 18 ore, comprensivo di una parte laboratoriale in presenza, da attestare entro il 31 dicembre di ogni biennio ai sensi dell'art. 15, co. 1, D.M. 150/2023.

Rif. norm.: Art. 24 D.M. 150/2023 (formazione continua: almeno 18 ore nel biennio); art. 15, co. 1, D.M. 150/2023 (scadenza attestazione: 31 dicembre biennale).

I mediatori iscritti nelle sezioni B (mediatori esperti in materia internazionale e liti transfrontaliere) e C (mediatori esperti nei rapporti di consumo) del Registro ministeriale sono tenuti, in aggiunta, a partecipare a corsi di ulteriori 10 ore articolati in moduli teorici e pratici in presenza, con prova finale di valutazione, ai sensi dell'art. 25, co. 1, D.M. 150/2023.

Rif. norm.: Art. 25, co. 1, D.M. 150/2023 (formazione aggiuntiva mediatori esperti: ulteriori 10 ore + prova finale).

Il mancato adempimento dell'obbligo di aggiornamento nei termini previsti determina la sospensione del mediatore dall'elenco dell'Organismo, con effetto dalla scadenza del biennio, fino al completamento della formazione. Il Responsabile dell'Organismo comunica la variazione al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 14 D.M. 150/2023.

L'Organismo tiene un registro aggiornato delle ore di formazione di ciascun mediatore e trasmette al Ministero della Giustizia, entro il 31 dicembre di ogni biennio, l'attestazione dell'adempimento agli obblighi formativi ai sensi dell'art. 15, co. 1, D.M. 150/2023.

3.5 Nomina e dichiarazione di indipendenza

Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore nel rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento di procedura (rotazione, competenza per materia, territorialità), garantendo trasparenza e uniformità di trattamento.

Rif. norm.: Art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010 (designazione mediatore da parte del responsabile dell'organismo); art. 22 D.M. 150/2023 (contenuto minimo regolamento di procedura).

Prima di accettare l'incarico il mediatore è tenuto a:

- verificare di essere in possesso della preparazione e competenza adeguate alla controversia; in caso contrario, ha l'obbligo di rifiutare la nomina comunicandolo immediatamente al Responsabile;
- sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'art. 14, co. 2, lett. a), D.Lgs. 28/2010, con indicazione specifica di ogni circostanza che potrebbe comprometterne l'imparzialità;
- verificare l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi del successivo art. 3.8.

Rif. norm.: Art. 14, co. 2, lett. a), D.Lgs. 28/2010 (obbligo di dichiarazione di indipendenza e imparzialità per ciascun affare).

La dichiarazione è allegata al fascicolo di mediazione. Il mediatore che ometta di sottoscriverla non può in alcun caso iniziare il procedimento.

⚠ Obbligo inderogabile

L'omissione della dichiarazione di indipendenza ex art. 14, co. 2, lett. a), D.Lgs. 28/2010 configura violazione grave del presente Codice ed è soggetta alla sanzione massima prevista all'art. 4.2.

3.6 Co-mediazione

Nelle controversie di particolare complessità tecnica o che richiedano competenze multidisciplinari, l'Organismo può nominare, anche d'ufficio o su richiesta delle parti, un co-mediatore in affiancamento al mediatore principale.

Il co-mediatore è soggetto a tutte le norme del presente Codice applicabili al mediatore: dichiarazione di indipendenza, obbligo di riservatezza, dovere di astensione, divieto di testimonianza e obbligo di aggiornamento professionale.

La nomina del co-mediatore, i criteri di coordinamento e il relativo compenso sono disciplinati dal Regolamento di procedura.

3.7 Indipendenza

I mediatori, i professionisti, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori dell'Organismo non possono ricevere corrispettivi da soggetti terzi per il compimento di atti di loro competenza, né cedere ad alcuna forma di condizionamento esterno. È fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti (art. 14, co. 1, D.Lgs. 28/2010).

Rif. norm.: Art. 14, co. 1, D.Lgs. 28/2010 (divieto di assumere diritti/obblighi connessi agli affari trattati e di percepire compensi direttamente dalle parti).

È fatto divieto assoluto a tutti i destinatari del presente Codice di ricevere doni, omaggi o altre utilità — direttamente o indirettamente — da soggetti interessati all'attività dell'Organismo o all'esito di un procedimento di mediazione. L'eventuale ricezione deve essere immediatamente seguita dalla restituzione e dall'informativa scritta al Responsabile.

3.8 Dovere di astensione e conflitto di interessi

Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore, determinare un conflitto di interessi o incidere sulla sua imparzialità, il mediatore ha l'obbligo immediato di comunicarlo per iscritto al Responsabile dell'Organismo e alle parti (art. 14, co. 2, lett. b), D.Lgs. 28/2010).

Rif. norm.: Art. 14, co. 2, lett. b), D.Lgs. 28/2010 (obbligo di comunicare immediatamente circostanze idonee a incidere su indipendenza e imparzialità).

Le circostanze rilevanti includono, a titolo esemplificativo:

- qualsiasi relazione personale, familiare o professionale con una delle parti o con i loro difensori;
- qualsiasi interesse economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore abbia agito, in veste diversa da quella di mediatore, per una delle parti nel medesimo affare o in affari connessi;
- qualsiasi altra circostanza che possa far dubitare dell'imparzialità o dell'indipendenza del mediatore.

In presenza delle suddette circostanze, il mediatore ha l'obbligo di astenersi, salvo che: (a) sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza e imparzialità, E (b) vi sia il consenso espresso, informato e scritto di tutte le parti.

Il dovere di informazione di cui al presente articolo persiste per tutta la durata del procedimento. Il Responsabile dell'Organismo decide motivatamente se procedere alla sostituzione del mediatore o autorizzare la prosecuzione, annotando la decisione nel fascicolo.

Su istanza di parte, il Responsabile dell'Organismo provvede alla sostituzione del mediatore (art. 14, co. 2, ultimo periodo, D.Lgs. 28/2010). Il Regolamento individua la diversa competenza a decidere quando la mediazione è svolta dal Responsabile stesso.

Rif. norm.: Art. 14, co. 2, D.Lgs. 28/2010 (obblighi del mediatore); art. 3, co. 2, D.Lgs. 28/2010 (modalità di nomina che assicurano imparzialità e indipendenza).

3.9 Imparzialità e neutralità

Il mediatore deve in ogni momento agire, e dare l'impressione di agire, nei confronti di tutte le parti in modo imparziale, assistendole equamente e rimanendo neutrale rispetto all'esito della controversia. Non può privilegiare, neppure apparentemente, una parte rispetto all'altra.

Qualora il mediatore constati la propria incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale nel corso del procedimento, ha il dovere di sospendere immediatamente le proprie funzioni, comunicandolo per iscritto al Responsabile, che provvede alla sostituzione (art. 14, co. 2, D.Lgs. 28/2010).

Rif. norm.: Art. 3, co. 2, D.Lgs. 28/2010 (il regolamento deve garantire modalità di nomina che assicurano imparzialità, indipendenza e idoneità del mediatore); art. 14, co. 2, D.Lgs. 28/2010.

3.10 Riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento, ivi inclusa la circostanza stessa che la mediazione sia in corso o si sia svolta (art. 9, co. 1, D.Lgs. 28/2010).

■ **Rif. norm.:** Art. 9, co. 1, D.Lgs. 28/2010 (obbligo di riservatezza di tutti i partecipanti).

Il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nelle sessioni separate (caucus), salvo consenso della parte dichiarante (art. 9, co. 2, D.Lgs. 28/2010).

■ **Rif. norm.:** Art. 9, co. 2, D.Lgs. 28/2010 (riservatezza del mediatore nei caucus).

L'Organismo e tutti i soggetti che vi operano trattano i dati personali nel pieno rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. Il trattamento è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di mediazione e alle attività connesse.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, salvo consenso della parte dichiarante. Sul contenuto di tali dichiarazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio (art. 10, co. 1, D.Lgs. 28/2010).

■ **Rif. norm.:** Art. 10, co. 1, D.Lgs. 28/2010 (inutilizzabilità delle dichiarazioni nel giudizio).

È fatto divieto a tutti i destinatari del Codice di utilizzare, per finalità personali o di terzi, le informazioni acquisite nell'espletamento delle proprie funzioni.

3.11 Inutilizzabilità e divieto di testimonianza

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità (art. 10, co. 2, D.Lgs. 28/2010). Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e le garanzie dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.

■ **Rif. norm.:** Art. 10, co. 2, D.Lgs. 28/2010 (divieto di testimonianza del mediatore; applicazione artt. 200 e 103 c.p.p.).

Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle funzioni e prescinde dal consenso delle parti.

■ Norma imperativa — inderogabile

Il divieto di testimonianza del mediatore ex art. 10, co. 2, D.Lgs. 28/2010 è norma imperativa. L'Organismo si impegna a tutelare il mediatore da ogni richiesta contraria a tale divieto e a sostenerne le ragioni in ogni sede.

3.12 Correttezza del procedimento

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati cooperano in buona fede e lealmente (art. 8, co. 6, D.Lgs. 28/2010).

Il mediatore informa altresì le parti:

- degli obblighi di riservatezza in capo alle parti e al mediatore (art. 9 D.Lgs. 28/2010);
- del diritto di essere assistiti da un avvocato, obbligatorio nelle materie di cui all'art. 5, co. 1, e nella mediazione demandata (art. 8, co. 5, D.Lgs. 28/2010);
- della possibilità di richiedere al mediatore la formulazione di una proposta di conciliazione (art. 11, co. 1, D.Lgs. 28/2010);
- delle conseguenze processuali della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro: facoltà del giudice di desumerne argomenti di prova (art. 12-bis, co. 1, D.Lgs. 28/2010) e, quando la

mediazione è condizione di procedibilità, condanna al versamento allo Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato (art. 12-bis, co. 2, D.Lgs. 28/2010).

Rif. norm.: Art. 8, co. 6, D.Lgs. 28/2010 (svolgimento primo incontro); art. 12-bis, co. 1 e 2, D.Lgs. 28/2010 (conseguenze processuali mancata partecipazione).

Il mediatore gestisce gli incontri in sessione congiunta o separata (caucus), mantenendo la riservatezza sulle informazioni acquisite nelle sessioni separate (art. 9, co. 2, D.Lgs. 28/2010).

Il mediatore non esercita alcuna pressione sulle parti. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire giustificazione.

Il mediatore può sospendere o interrompere il procedimento quando: l'accordo eventuale sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative (art. 14, co. 2, lett. c), D.Lgs. 28/2010); la prosecuzione risulti manifestamente inutile; il comportamento delle parti appaia disonesto o in malafede; emergano circostanze di incompatibilità.

Rif. norm.: Art. 14, co. 2, lett. c), D.Lgs. 28/2010 (obbligo di formulare proposte nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative).

3.13 Diligenza e rispetto dei termini

Il mediatore svolge il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia, rispettando i termini procedurali stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento dell'Organismo.

In particolare il mediatore:

- rispetta la durata del procedimento prevista dall'art. 6, co. 1, D.Lgs. 28/2010: sei mesi, prorogabili per periodi non superiori a tre mesi, non soggetti a sospensione feriale (art. 6, co. 3);
- partecipa puntualmente a tutte le sessioni programmate e risponde immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile (art. 14, co. 2, lett. d), D.Lgs. 28/2010);
- redige i verbali in modo completo, chiaro e tempestivo, curandone il deposito presso la Segreteria senza indugio (art. 11, co. 4, D.Lgs. 28/2010);
- comunica al Responsabile ogni circostanza rilevante sopravvenuta (art. 14, co. 2, lett. b), D.Lgs. 28/2010).

Rif. norm.: Art. 6, co. 1 e 3, D.Lgs. 28/2010 (durata procedimento: sei mesi, non soggetta a sospensione feriale); art. 11, co. 4, D.Lgs. 28/2010 (deposito verbale senza indugio); art. 14, co. 2, lett. d), D.Lgs. 28/2010.

3.14 Pubblicità e promozione

I mediatori possono promuovere la propria attività professionale in modo veritiero, corretto e dignitoso, nel rispetto della normativa applicabile e delle norme deontologiche della propria professione.

È fatto divieto ai mediatori di utilizzare modalità pubblicitarie ingannevoli circa la propria qualificazione professionale, l'efficacia del servizio o i risultati ottenibili.

L'Organismo pubblica e mantiene aggiornato sul proprio sito internet:

- il Regolamento di procedura con le Tabelle delle Indennità approvate dal Ministero della Giustizia;
- il presente Codice Etico;
- i nomi e i curricula dei mediatori inseriti negli elenchi (art. 21, co. 1, D.M. 150/2023);
- i dati statistici trimestrali sui procedimenti gestiti (art. 16, co. 6, D.M. 150/2023).

Rif. norm.: Art. 21, co. 1, D.M. 150/2023 (obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Organismo); art. 16, co. 6, D.M. 150/2023 (trasmissione dati statistici trimestrali al Ministero).

3.15 Obblighi informativi dell'Organismo verso le parti

L'Organismo garantisce alle parti, sin dal momento della presentazione della domanda, le informazioni necessarie per una partecipazione consapevole al procedimento, tra cui:

- le condizioni di accesso al servizio e le indennità applicabili secondo le Tabelle approvate ex art. 28 D.M. 150/2023;
- i dati identificativi del mediatore designato e il suo curriculum vitae;
- i criteri adottati per la designazione del mediatore;
- le modalità per la formulazione di eccezioni relative alla persona del mediatore (art. 14, co. 2, D.Lgs. 28/2010);
- l'eventuale indennità aggiuntiva per richiesta di rinvio degli incontri, ove prevista dal Regolamento;
- nelle materie di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010, le conseguenze processuali della mancata partecipazione senza giustificato motivo ex art. 12-bis, co. 1 e 2, D.Lgs. 28/2010.

Rif. norm.: Art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010 (comunicazioni alle parti all'atto della presentazione della domanda); art. 21 D.M. 150/2023 (obblighi di trasparenza); art. 12-bis D.Lgs. 28/2010.

3.16 Verbale, accordo, efficacia esecutiva e conservazione

Al termine del procedimento il mediatore redige il verbale nelle forme prescritte dall'art. 11, co. 4, D.Lgs. 28/2010, sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti, e ne cura il deposito presso la Segreteria dell'Organismo senza indugio.

Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo (art. 11, co. 1, D.Lgs. 28/2010), verificandone la conformità all'ordine pubblico e alle norme imperative (art. 14, co. 2, lett. c), D.Lgs. 28/2010).

L'accordo produce efficacia esecutiva:

- se sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti: titolo esecutivo diretto per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, co. 1, D.Lgs. 28/2010);
- negli altri casi: su istanza di parte, omologazione del Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'Organismo, che rende l'accordo titolo esecutivo (art. 12, co. 1-bis e 2, D.Lgs. 28/2010).

Rif. norm.: Art. 11, co. 1 e 4, D.Lgs. 28/2010; art. 12, co. 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 28/2010.

L'Organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione (art. 11, co. 6, D.Lgs. 28/2010; art. 16, co. 4, D.M. 150/2023).

Rif. norm.: Art. 11, co. 6, D.Lgs. 28/2010 (obbligo di conservazione: almeno un triennio); art. 16, co. 4, D.M. 150/2023 (conservazione in conformità all'art. 2961, co. 1, c.c., per non meno di tre anni).

3.17 Patrocinio a spese dello Stato

Nelle materie di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010, le parti che versino nelle condizioni reddituali previste dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 possono accedere al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato, se viene raggiunto l'accordo di conciliazione (art. 15-bis D.Lgs. 28/2010).

Rif. norm.: Art. 15-bis D.Lgs. 28/2010 (patrocinio a spese dello Stato in mediazione); art. 15-ter D.Lgs. 28/2010 (condizioni reddituali: rinvio a art. 76 D.P.R. 115/2002).

L'Organismo informa le parti di tale possibilità nella fase di convocazione al primo incontro. La verifica dei requisiti reddituali, la presentazione della domanda di ammissione e la gestione del procedimento sono di esclusiva responsabilità della parte interessata e del suo difensore.

Le indennità di primo incontro non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio (art. 17, co. 3, D.Lgs. 28/2010 e art. 15-septies D.Lgs. 28/2010).

Rif. norm.: Art. 15-bis, 15-ter e 15-septies D.Lgs. 28/2010; art. 17, co. 3, D.Lgs. 28/2010.

3.18 Mediazione in materia di consumo (Organismo ADR)

Nelle controversie tra consumatori e professionisti rientranti nell'ambito del Titolo II-bis del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), l'Organismo opera nella sua veste di Organismo ADR iscritto nella sezione speciale del Registro ministeriale.

Rif. norm.: Art. 1, lett. h), D.M. 150/2023 (definizione organismo ADR); D.Lgs. 206/2005, artt. 141 e ss. (disciplina ADR consumatori).

In tale veste, l'Organismo e i suoi mediatori rispettano i principi aggiuntivi previsti dalla normativa consumeristica: accessibilità della procedura, trasparenza delle informazioni, efficacia e snellezza del procedimento, equità nel trattamento delle parti, libertà delle parti di rivolgersi al giudice ordinario.

I mediatori che gestiscono controversie in materia di consumo devono essere inseriti nella sezione C del Registro ministeriale e in possesso della qualificazione aggiuntiva prevista dall'art. 25, co. 1, D.M. 150/2023.

3.19 Divieto di abuso del procedimento

L'Organismo, i mediatori e tutti i destinatari del presente Codice vigilano affinché il procedimento di mediazione non sia utilizzato in modo abusivo o strumentale.

Costituisce condotta abusiva, a titolo esemplificativo:

- l'utilizzo della mediazione al solo fine di interrompere termini di prescrizione o precludere decadenze, senza alcuna seria intenzione di addivenire a un accordo;
- la partecipazione agli incontri in malafede, con condotte ostruzionistiche o dilatorie;
- la presentazione di istanze pretestuose, prive di un reale fondamento.

Il mediatore che rilevi condotte abusive ha la facoltà di interrompere il procedimento, dandone comunicazione motivata alle parti e al Responsabile.

L'Organismo si riserva di rifiutare il servizio qualora emergano indizi fondati di utilizzo abusivo del procedimento, ferma la disciplina delle indennità prevista dal Regolamento.

3.20 Comunicazioni periodiche al Ministero della Giustizia

L'Organismo provvede alle comunicazioni obbligatorie al Ministero della Giustizia previste dalla normativa vigente, tra cui:

- trasmissione trimestrale dei dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione gestiti, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre (art. 16, co. 6, D.M. 150/2023);
- attestazione biennale dell'adempimento agli obblighi formativi dei mediatori, entro il 31 dicembre (art. 15, co. 1, D.M. 150/2023);
- comunicazione di ogni variazione dei requisiti di iscrizione: Responsabile, sede, regolamento, tabelle delle indennità, variazioni dell'elenco dei mediatori (art. 14 D.M. 150/2023).

Rif. norm.: Art. 16, co. 6, D.M. 150/2023 (dati statistici trimestrali); art. 15, co. 1, D.M. 150/2023 (attestazione biennale formazione); art. 14 D.M. 150/2023 (variazioni dei requisiti).

4. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E SANZIONI

La violazione del presente Codice Etico può dar luogo a procedimento disciplinare interno e all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, fermo restando il diritto dell'Organismo di agire in giudizio per il risarcimento dei danni.

4.1 Avvio e svolgimento del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è avviato dal Responsabile dell'Organismo, d'ufficio o su segnalazione motivata di qualsiasi parte interessata, quando pervengano notizie di possibili violazioni del Codice Etico.

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

1. **CONTESTAZIONE:** comunicazione scritta all'interessato con indicazione dei fatti contestati e delle norme del Codice asseritamente violate.
2. **CONTRADDITTORIO:** l'interessato ha diritto di presentare controdeduzioni scritte entro quindici (15) giorni dal ricevimento della contestazione, con facoltà di chiedere un'audizione orale nello stesso termine.
3. **DECISIONE:** il Responsabile adotta decisione motivata entro trenta (30) giorni dalla scadenza del termine per le controdeduzioni e la comunica per iscritto all'interessato.

In casi di urgenza — quando la violazione pregiudichi l'imparzialità di un procedimento in corso — il Responsabile può adottare la misura cautelare immediata della sospensione temporanea del mediatore dall'incarico, riservandosi di completare il procedimento disciplinare.

4.2 Sanzioni applicabili

In relazione alla gravità della violazione, alla condotta dell'interessato e all'eventuale reiterazione, sono applicabili le seguenti sanzioni in ordine crescente di gravità:

- **RICHIAMO SCRITTO:** per violazioni di lieve entità, con diffida al puntuale rispetto del Codice;
- **SOSPENSIONE TEMPORANEA** dall'assegnazione di incarichi: per un periodo da uno a sei mesi, per violazioni di media gravità o per reiterazione;
- **REVOCA DELL'INCARICO IN CORSO:** quando la violazione pregiudichi irrimediabilmente l'imparzialità nel procedimento, con immediata sostituzione del mediatore;
- **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO:** per violazioni gravi o reiterate che ledano la reputazione e l'affidabilità dell'Organismo.

Il rispetto del presente Codice costituisce obbligazione contrattuale essenziale. La sua violazione può comportare la risoluzione del contratto con il conseguente risarcimento dei danni a favore dell'Organismo, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.

4.3 Segnalazioni esterne

Qualora la violazione assuma connotati di particolare gravità, il Responsabile provvede alle comunicazioni opportune agli organi competenti, ivi inclusa la segnalazione agli ordini professionali di appartenenza del mediatore responsabile della violazione, per le determinazioni di loro competenza.

Documento approvato dall'Organismo di Mediazione

Adierre Camera di Mediazione e Conciliazione Italia S.r.l.
